

DIPARTIMENTO RISORSE E ORGANIZZAZIONE

SERVIZIO: Organizzazione e Selezione

UFFICIO: Sviluppo Organizzativo e incarichi dirigenziali – Raccordo, programmazione e collegamento con gli altri Dipartimenti della Giunta regionale



### GIUNTA REGIONALE

Seduta in data 10 GIU. 2019 Deliberazione N. 326

Negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Sig. Presidente Dott. Marco MARSLIO

con l'intervento dei componenti:

	P	A
1. IMPRUDENTE Emanuele	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. CAMPITELLI Nicola	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. FEBBO Mauro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. FIORETTI Piero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. LIRIS Guido Quintino	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. VERI' Nicoletta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Svolge le funzioni di Segretario Daniela Valenza

#### OGGETTO

Disciplinare per il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali della Giunta regionale. – Approvazione.

#### LA GIUNTA REGIONALE

**Richiamata** la DGR 360 del 15 maggio 2015, recante “*Approvazione Disciplina per il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale dei Servizi della Giunta Regionale, in attuazione del Piano per prevenzione della corruzione approvato con DGR n. 210 del 31 marzo 2014*”;

L'Estensore  
Nunzia Napolitano

Il Responsabile dell'Ufficio  
Nunzia Napolitano  
Elsa Calvisi

Il Dirigente del Servizio  
Vacante

Il Direttore Regionale  
Fabrizio Bernardini

Il Componente la Giunta  
Guido Liris

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

**Ritenuto che**, nell'ambito di un complessivo processo di riorganizzazione delle strutture regionali – la disciplina per il conferimento degli incarichi dirigenziali debba essere adeguata ai principi e alle disposizioni derivanti dalla vigente normativa nazionale in materia - anche nei casi in cui la normativa regionale rechi diverse previsioni - nonché ai principi e alle indicazioni derivanti dalla giurisprudenza amministrativa, civile e contabile in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali;

**Ritenuto inoltre che** la disciplina approvata con la richiamata DGR n. 360/2015 sia *ab origine* incongrua e incompleta rispetto alle finalità sopra indicate;

**Dato atto che**, su impulso dell'Assessore delegato al personale, il Dipartimento Risorse e Organizzazione è stato chiamato, anche attraverso confronti con i servizi a prevalente competenza giuridica della giunta regionale, a elaborare un disciplinare per il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali che recasse, sulla materia, disposizioni unitarie, coerenti e aggiornate;

**Visti:**

- l'articolo 19 del d. lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;
- gli articoli 20, 21 e 22 della LR 77/99;

**Preso atto** della proposta di **Disciplinare per il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali della Giunta Regionale** elaborata dal Servizio Organizzazione e Selezione del Dipartimento Risorse e Organizzazione, con la collaborazione dell'Ufficio di Supporto al Dipartimento;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

**DELIBERA**

1. di approvare il **“Disciplinare per il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali della Giunta Regionale”**, allegato sub a) alla presente quale parte integrante e sostanziale;

2. di revocare le seguenti delibere recanti disposizioni da intendersi superate con l'approvazione del presente atto:

- DGR n. 360 del 15 maggio 2015;
- DGR n. 628 del 7 ottobre 2014;

- DGR 2550 del 1 dicembre 1999, così come modificata dalla DGR 1141 del 11 novembre 2005;

3 di informare dell'adozione del presente atto i soggetti sindacali di cui al CCNL Area Dirigenza.

**DISCIPLINARE  
PER IL CONFERIMENTO  
DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI DELLA GIUNTA REGIONALE**

**ART. 1**

**(Ambito di applicazione)**

1. Il presente disciplinare reca disposizioni per il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali presso la Giunta Regionale, d'ora in avanti denominata anche "Amministrazione".
2. Per incarichi di funzioni dirigenziali si intende il conferimento degli incarichi nei seguenti livelli di responsabilità:
  - a) Direttore Generale;
  - b) Direttore regionale preposto ad un Dipartimento della Giunta;
  - c) Dirigente preposto ad una Struttura Autonoma comunque denominata;
  - d) Dirigente preposto ad un Servizio.
3. Gli incarichi di funzioni dirigenziali sono conferiti secondo quanto previsto dall'art. 19 del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e dagli artt. 20 e 22 della legge regionale 14 settembre 1999 n. 77 e ss.mm.ii. (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo).
4. Il presente disciplinare costituisce uno strumento che, da un lato, fornisce all'Amministrazione elementi conoscitivi utili ad operare scelte meditate e efficaci, trasparenti e motivate, dall'altro, fornisce una modalità attraverso la quale i dirigenti sono messi in condizione di manifestare il proprio interesse e la propria disponibilità a ricoprire gli incarichi.

**ART. 2**

**(Avvio della procedura)**

1. L'Amministrazione individua gli incarichi di funzioni dirigenziali che intende ricoprire nell'ambito dei posti disponibili e indica, per ciascun incarico, (art.20, comma 3, lett. a) L.R. n. 77/1999), la specifica professionalità richiesta in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi e dei programmi da realizzare. Nella indicazione della professionalità – con adeguata motivazione delle esigenze organizzative e funzionali – può essere richiesto che il soggetto cui conferire l'incarico sia munito di una determinata abilitazione professionale o sia in possesso di specifici titoli professionali.
2. La specifica professionalità attiene alle attitudini e alle capacità professionali (art.20, comma 3, lett. b) L.R. n. 77/1999) ed è intesa come insieme delle esperienze, competenze e conoscenze richieste per lo svolgimento delle funzioni, da valutare anche sulla scorta dei risultati conseguiti in precedenza (art.20, comma 3, lettera c) L.R. n. 77/1999).
3. Per gli incarichi di Direttore Generale e Direttore di Dipartimento è richiesto un percorso di studi, formativo e professionale dal quale emergano:
  - a) capacità di analisi, di valutazione e di programmazione in sistemi organizzativi complessi;
  - b) attitudine alla individuazione di decisioni appropriate e alla assunzione delle conseguenti responsabilità;
  - c) capacità di innovazione organizzativa; di gestione coordinata di risorse umane, strumentali e finanziarie, di gestione del cambiamento e dell'innovazione.
4. La specifica professionalità è valutata sulla scorta dei criteri riportati al successivo art. 6.

### ART. 3

#### (Soggetti cui possono essere conferiti gli incarichi)

1. Gli incarichi possono essere conferiti:
  - a) ai dirigenti di ruolo della Giunta Regionale;
  - b) ai dirigenti appartenenti ai ruoli di altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti;
  - c) a soggetti interni o esterni **di particolare e comprovata qualificazione professionale non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione** che, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, siano in possesso di **uno dei** seguenti requisiti:
    - c.1) **che abbiano svolto** attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali;
    - c.2) **che abbiano conseguito** una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate da almeno un quinquennio, anche presso altre amministrazioni pubbliche, in posizioni funzionali per l'accesso alla dirigenza;
    - c.3) **che provengano** dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

### ART. 4

#### (Selezione pubblica)

1. La scelta del soggetto cui conferire l'incarico avviene previa selezione pubblica, <sup>anche</sup> di tipo comparativo, volta ad accertare il possesso di specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.
2. La procedura di scelta è indetta tramite avviso da pubblicarsi sul sito istituzionale della Regione e sul BURAT. Ove la procedura sia rivolta ai soli dirigenti di ruolo l'avviso viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione e sull'area intranet della stessa. Il termine di ricezione delle candidature non può essere inferiore a 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso sul BURAT, ovvero di 10 giorni dalla data di pubblicazione sull'area intranet, nel caso di avviso rivolto ai soli dirigenti di ruolo.
3. L'avviso indica:
  - a) il posto che si intende ricoprire;
  - b) il trattamento economico;
  - c) la specifica professionalità richiesta;
  - d) le modalità di presentazione della domanda e la documentazione da porre a corredo;
  - e) i criteri di valutazione.

### ART. 5

#### (Candidature e ammissione)

1. I soggetti interessati agli incarichi di funzioni dirigenziali da conferire possono presentare la propria candidatura entro il termine perentorio fissato nell'avviso, autocertificando, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), il possesso degli elementi richiesti.

2. Le candidature, redatte su carta semplice e corredate da un *curriculum* professionale in formato europeo, **sono** accompagnate da una sintesi descrittiva - con valore di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 - nella quale sono indicate:
  - a) le esperienze professionali maturate;
  - b) il servizio prestato complessivamente e, in particolare, nella funzione dirigenziale;
  - c) gli incarichi ricoperti e la loro durata;
  - d) la formazione acquisita;
  - e) i risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi prefissati.
3. Nella sintesi descrittiva il candidato - con valore di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 - indica il requisito di cui è in possesso, tra quelli previsti alternativamente al precedente art.3, comma 1, lett. a), b), c.1), c.2) e c.3) per l'accesso alla dirigenza.
4. Il Servizio verifica l'ammissibilità delle candidature in ordine al possesso dei requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego, nonché di quelli di cui all'articolo 3, predispone l'elenco dei candidati ammessi e lo invia, unitamente alle candidature presentate al Presidente ed ai soggetti di cui al successivo comma 5.
5. La valutazione delle candidature è svolta:
  - a) dal Presidente se si procede per il conferimento di un incarico di Direttore Generale o di Dirigente di strutture autonome, comunque denominate.
  - b) dall'Assessore/Assessori competenti in materia, se si procede per il conferimento di un incarico di Direttore regionale (art. 20, comma 6, L.R. n. 77/1999);
  - c) dal Direttore del Dipartimento interessato, se si procede per il conferimento di un incarico di Dirigente di Servizio (art. 20, comma 7, L.R. n. 77/1999);

## **ART. 6**

### **(Criteri di valutazione)**

1. Nell'esame delle candidature pervenute si procede, in una prima fase, alla valutazione delle candidature dei dirigenti di ruolo della Giunta regionale, ai fini dell'accertamento dell'esistenza nel ruolo regionale delle specifiche professionalità richieste.
2. Ove sia accertata l'inesistenza, nell'ambito del ruolo regionale, delle specifiche professionalità richieste dall'avviso, si procede alla valutazione delle candidature presentate ai sensi dell'art. 19, commi 5 bis e 6, del D.Lgs. n. 165/2001.
3. La valutazione di cui ai punti precedenti è svolta, salvo quanto previsto dal successivo art. 7, sulla base del curriculum e della sintesi descrittiva di cui al precedente art. 5, comma 3, tenendo conto dei seguenti elementi:
  - a) rilevanza dell'esperienza maturata nello svolgimento di funzioni e nell'esercizio di attività coerenti con la specifica professionalità richiesta;
  - b) rilevanza delle competenze e delle conoscenze, riconducibili alla specifica professionalità richiesta, con riferimento alle attività svolte e ai risultati conseguiti in precedenza;
  - c) titoli conseguiti al termine di un percorso di studio post universitario, rilasciati da istituzioni universitarie, attinenti alle professionalità richieste;
  - d) altri titoli curriculari che qualificano le conoscenze e competenze professionali in relazione all'incarico da ricoprire.
4. Sono positivamente valutati, inoltre:
  - a) buona conoscenza degli strumenti informatici e delle banche dati;
  - b) buona conoscenza di una o più lingue ufficiali dell'Unione europea.

## **ART. 7**

### **(Disposizioni particolari per la valutazione dei candidati)**

1. I soggetti che procedono alla valutazione ai sensi del precedente articolo 5 possono costituire una **Commissione di Esperti**, con il compito di individuare una rosa di candidati **costituita da** massimo tre nominativi, maggiormente qualificati per l'incarico da conferire. La Commissione di Esperti, terminato l'esame delle candidature, trasmette la rosa dei candidati ai soggetti di cui all'articolo 5 comma 5, ai fini della valutazione per il conferimento dell'incarico.
2. La Commissione di esperti è costituita nel rispetto dei principi generali stabiliti dall'art. 35 del D.lgs n. 165/2001.
3. I soggetti che procedono alla valutazione ai sensi del precedente art. 5 comma 5, con il supporto della Commissione di Esperti ove costituita, possono svolgere un colloquio informativo finalizzato a completare il quadro conoscitivo dei candidati.

## **ART. 8**

### **(Conferimento dell'incarico)**

1. I soggetti che procedono alla valutazione ai sensi del precedente art. 5 comma 5 danno conto delle risultanze della valutazione effettuata e delle specifiche motivazioni che inducono l'Amministrazione alla scelta in concreto operata ed alla preferenza di un candidato rispetto agli altri e ne danno comunicazione al Presidente.
2. Sulla scorta della valutazione, la proposta di conferimento dell'incarico al soggetto ritenuto maggiormente idoneo è motivatamente formulata dai seguenti soggetti:
  - a) dal Presidente, se si procede per il conferimento di un incarico di Direttore Generale o di Dirigente di strutture autonome, comunque denominate;
  - b) dall'Assessore/Assessori competenti in materia, d'intesa con il Presidente, se si procede per il conferimento di un incarico di Direttore regionale;
  - c) dal Direttore del Dipartimento interessato d'intesa con l'Assessore/Assessori competenti in materia, se si procede per il conferimento di un incarico di Dirigente di Servizio.
3. L'incarico è conferito con delibera di Giunta Regionale.

## **ART. 9**

### **(Durata degli incarichi)**

1. La durata degli incarichi di cui al presente disciplinare, salvo diverse disposizioni di legge, non può essere inferiore a tre anni, né eccedere il termine di anni cinque. La durata dell'incarico può essere inferiore ai tre anni ove coincida con il conseguimento del limite di età anagrafica per il collocamento a riposo in base alle vigenti disposizioni legislative ovvero in relazione a processi di riorganizzazione dell'Amministrazione.
2. L'oggetto dell'incarico è contenuto nel provvedimento di conferimento.
3. Per accertate, oggettive e riscontrabili esigenze di continuità dell'attività amministrativa, o in presenza di oggettive situazioni debitamente motivate, la durata dell'incarico conferito, anteriormente alla sua scadenza, può essere prorogata, per il termine massimo di un anno.

## **ART. 10**

### **(Rinnovo e conferimento d'ufficio)**

1. L'incarico di funzioni dirigenziali conferito può essere rinnovato, previo ricorso alle procedure di cui agli articoli precedenti, fermi restando i limiti temporali derivanti dalle vigenti disposizioni in materia di rotazione degli incarichi dirigenziali.
2. Al dirigente privo di incarico, anche qualora abbia partecipato ad una o più procedure di cui al presente disciplinare con esito negativo, può essere attribuito, senza fare ricorso alle procedure di cui agli articoli precedenti, su proposta dei soggetti indicati alle lett. a), b) e c) del precedente articolo 8, comma 2, nonché considerati gli elementi di cui all'art. 6, comma 3, del presente disciplinare, un incarico dirigenziale **per** uno dei posti disponibili in **organico**.

## **ART. 11**

### **(Rinvio)**

1. Per tutto quanto non espressamente stabilito dal presente disciplinare, trovano applicazione le norme sul rapporto di impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione e i Contratti Collettivi Nazionali per la dirigenza pubblica.